

Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2015

Sul BURC n. 5 del 27 gennaio 2016 è stata pubblicata la **Delibera di Giunta Regionale n. 724 del 16/12/2015** avente ad oggetto: “**D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2015** .”

La Delibera **APPROVA** il Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2015, con le relative analisi dei prezzi, che costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione; **PRECISA** che il Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2015 cessa di avere validità il 31 dicembre 2015 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2016 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data e **DEMANDA** al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile la correzione di eventuali errori materiali che venissero segnalati e/o riscontrati nel prezzario approvato con la presente deliberazione e/ o nelle schede di analisi che hanno portato alla formazione dei relativi prezzi. Da Regione Campania.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI ,sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito Ministero dell'istruzione, sito Quirinale.

Sommario:


- ◆ Prezzario regionale dei lavori pubblici
- ◆ Per infrastrutture ferroviarie serve parere Stato- regioni
- ◆ Punti critici della SCIA
- ◆ Cassazione: è abuso realizzare camera nel sottotetto
- ◆ Cassazione su costruzioni in zona sismica
- ◆ Libero accesso ai Fondi UE
- ◆ 100mln per impianti sportivi nelle periferie urbane

Per infrastrutture ferroviarie serve parere stato—regioni

Per l'approvazione dei progetti di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria E' necessaria l'intesa in Conferenza Stato-Regioni e non si può non prevedere il parere della Regione sui contratti di programma tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale.

Lo ha stabilito la Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune misure contenute nello Sblocca Italia. Il ricorso era stato presentato dalla Regione Puglia e riguardava le opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari.

Secondo il Presidente della Puglia, Michele Emiliano, è una "notizia bomba". La "Consulta - ha sottolineato Emiliano - ritiene che lo Sblocca Italia, nella misura in cui viola l'articolo 117 della Costituzione, quindi il riparto di competenza tra Regioni e Stato, sia incostituzionale". "Quindi - ha concluso - è una cosa molto rilevante". Da *Regioni.it*



Punti critici della SCIA

L'articolo 19 della legge 241/90 che disciplina la procedura della Scia è stato modificato dal 2010 da ben sette provvedimenti. Il decreto legislativo di attuazione dell'articolo 5 della legge 124/15 sarà l'ottavo, il che prova le grandi difficoltà di calare procedure amministrative nella realtà delle esigenze e dei comportamenti di soggetti che operano nel sistema economico. Secondo buona parte degli interessati (dai professionisti, ai funzionari pubblici per arrivare alle imprese) alcune **soluzioni** si potrebbero ottenere con una serie di accorgimenti:

- eliminando, per esempio, i dubbi sulle attività soggette a Scia;
- considerando che le attività soggette a Scia non sono libere o liberalizzate perché i requisiti richiesti all'imprenditore sono gli stessi del periodo in cui le attività erano soggette ad autorizzazione o iscrizione in albi;
- eliminando le **complessità** delle norme di settore;
- con l'individuazione della **data di inizio attività** per evitare doppi adempimenti;
- rendendo esplicito e trasparente **l'esito positivo del controllo** della Scia perché l'impresa ha necessità di rendere "spendibile" la legittimità della propria attività;
- definendo più chiaramente con quali modalità chi si ritiene danneggiato da una Scia può **tutelare i propri diritti** rispettando un equilibrio con il legittimo affidamento del segnalante;
- eliminando **l'obbligo di autocertificazione** quando vengono dichiarati atti e fatti già conosciuti da qualsiasi pubblica amministrazione. Da *Edili-*



Cassazione: è abuso realizzare camera nel sottotetto

L'introduzione dell'articolo 23-ter (mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 («Testo unico edilizia») disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera n) , del decreto legge Sblocca Italia (n.233/2014) non ha inciso sulla nozione di «variazione essenziale dal permesso di costruire» ex articolo 32 del medesimo Testo unico, né sul relativo regime sanzionatorio (Cassazione, n.49583/2015). Con l'affermazione di questo principio gli "Ermellini" hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di Verbania, che aveva condannato il proprietario di un immobile alla pena di 6.000 euro per il reato di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, per aver modificato la destinazione d'uso di alcuni locali (la realizzazione di una civile abitazione, in luogo di un locale destinato a cantina/deposito, e la realizzazione di una camera con bagno, in luogo di un sottotetto non accessibile), determinando un aumento della superficie utile lorda e della volumetria superiore al 5 % di quella assentita. Sentenza che il ricorrente ha impugnato facendo rilevare che, nelle more del giudizio, era stato convertito in legge il decreto «Sblocca Italia», il quale, nell'apportare alcune semplificazioni al Testo unico edilizia ha previsto che «costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale e turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale», con la precisazione che il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa «categoria funzionale è sempre consentito».

La sentenza del Supremo Collegio La pronuncia della Corte di Cassazione muove dal presupposto che il ricorso sia «disarticolato» rispetto alle ragioni poste a fondamento della pronuncia del giudice di primo grado . Ciò in ragione del fatto che quest'ultimo «non ha ritenuto che gli abusi fossero consistiti in una modificazione della destinazione d'uso tale da determinare un'ipotesi di difformità totale ma esclusivamente in una variazione essenziale al permesso di costruire». Variazione che, nel caso si specie, si è concretizzata con la violazione dell'articolo 32 del Testo unico edilizia e della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 («Tutela ed uso del suolo»), ossia in una «variante essenziale» al permesso di costruire caratterizzata sic et simpliciter da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto originario. Di qui la conclusione che il Tribunale di Verbania si è attenuto all' indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la nozione di variazione essenziale dal permesso di costruire costituisce una tipologia di abuso intermedia tra la difformità totale e quella parziale (ex pluris, Cassazione n.41167/2012). Il che – argomenta la Cassazione- esclude tout court la possibilità di applicare l'articolo 23-ter che, tra l'altro, fa salve le previsioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali alla cui tutela provvede proprio l' articolo 44, comma 1, lettera a), del Testo unico edilizia. .Da *Edilizia e Territorio*.



Cassazione su costruzioni in zona sismica

I

n zona sismica anche le strutture precarie devono rispettare specifiche pro-

cedure di autorizzazione se possono avere ripercussioni sulla pubblica incolumità. Lo ha spiegato la **Corte di Cassazione con la sentenza 48950/2015**.

Nella valutazione sulla correttezza e completezza delle autorizzazioni richieste, hanno specificato i giudici, non hanno nessun peso la **tipologia di struttura** realizzata e i **materiali** impiegati.

Quando si costruisce in zona sismica, bisogna inviare un preavviso scritto allo Sportello Unico per l'edilizia, che trasmette una comunicazione all'Ufficio tecnico competente. La procedura va seguita sia per le **nuove costruzioni** sia per gli interventi sugli edifici **esistenti**, come ad esempio le sopraelevazioni o le riparazioni.

Nel caso preso in esame, in zona sismica era stata realizzata la chiusura di una veranda di 25 metri quadri con muri perimetrali fatti da mattoni forati dello spessore di 30 centimetri. Era stato poi costruito un muro di contenimento formato da massi di 7 metri di altezza. L'intervento aveva ottenuto il **permesso di costruire in sanatoria**, ma non era stato considerato in regola dal punto di vista **antisismico**.

Il responsabile dell'intervento per difendersi aveva citato la **Legge Regionale 4/2003** della Sicilia, in base alla quale la chiusura di terrazze di collegamento, verande e balconi e la copertura di spazi interni con strutture precarie, cioè facilmente amovibili, non sono considerate ai fini degli aumenti di superficie e volume e non richiedono quindi autorizzazioni.

La Cassazione ha osservato però che la legge regionale privilegia il criterio strutturale, cioè dell'amovibilità, mentre trascurava quello funzionale, che dovrebbe accertare anche l'**uso temporaneo** della struttura.

Ma non solo, perché i giudici hanno sottolineato che la norma regionale si applica alla disciplina urbanistica e non a quella **antisismica** perché la sicurezza statica degli edifici rientra nella **competenza esclusiva dello Stato**. I giudici hanno quindi respinto il ricorso del responsabile dell'intervento, condannandolo a rimuovere le opere perché non in regola con le norme in materia di sicurezza antisismica. Da *Edilportale*.

Libero accesso ai fondi UE



Libero accesso a tempo indeterminato ai Fondi europei per tutti i lavoratori autonomi. Compresse, quindi, le partite Iva, ma anche i collaboratori.

Non solo. Sempre per i lavoratori autonomi accesso facilitato alla partecipazione negli appalti pubblici. Queste alcune delle novità contenute nel ddl recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale che nei prossimi giorni sarà al vaglio del Consiglio dei ministri così come confermato anche dal sottosegretario all'economia Enrico Zanetti che, ieri, ha fatto sapere come «il disegno di legge sul lavoro autonomo che sta per essere licenziato dal Consiglio dei ministri» rechi «numerose norme importanti e attese per la tutela dei lavoratori autonomi».

Prende, quindi, forma il testo collegato alla legge di stabilità per il 2016 annunciato nel corso delle settimane precedenti dal governo e si parte con una modifica proprio alla legge 208/2015. Nel dettaglio, la nuova disposizione contenuta nel collegato lavoro autonomo **all'art. 7** va a delineare quelle che potranno essere le nuove opportunità professionali per i lavoratori autonomi. In prima battuta, infatti, ad essere chiamata in causa è la recente legge di stabilità per il 2016, in particolare, il comma 821 dell'art. 1.

Il collegato lavoro autonomo, infatti, all'art. 7 prevede l'abrogazione della disposizione che equiparata i liberi professionisti alle Pmi per l'accesso ai fondi strutturali europei, riscrivendo sostanzialmente la disposizione. Ed è attraverso la nuova stesura che il perimetro di azione della norma contenuta nella legge di stabilità per il 2016 potrebbe modificare il suo raggio di azione. In base alla previsione contenuta nella legge di stabilità, infatti, l'equiparazione sarà valida per l'accesso ai Fondi Ue nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020.

Norma che renderà, in un secondo momento necessaria, una proroga di tale scadenza. Problema risolto dalla norma del ddl che elimina ogni riferimento temporale. Salvo novità nel corso dei lavori, quindi, l'equiparazione sarà **a tempo indeterminato**. E' prevista, inoltre, l'estensione della platea dei beneficiari della disposizione. La norma contenuta nella legge di stabilità, infatti, pur non facendo alcuna distinzione tra professioni regolamentate e non, entrambe ricomprese nella dicitura «liberi professionisti», nulla dice in merito alle altre forme di lavoro autonomo. Di diverso avviso, invece, l'art. 7 del ddl che relativamente all'ambito di applicazione della norma fa espresso riferimento ad ogni forma di lavoro autonomo. Da *Italia Oggi*.



100mln per impianti sportivi nelle periferie urbane

Sono stati confermati i **100 milioni di euro** stanziati per il triennio 2015 -2017 per **potenziare gli impianti sportivi nazionali** e sviluppare la relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana.

È stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23/01/2016, n. 18 la Legge 22 gennaio 2016, n. 9 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa*".

Viene confermato quanto previsto **all'art. 15 del D.L. n. 185/2015** che ha previsto **misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane**. In particolare, è stata autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017, per eseguire i seguenti interventi:

- ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
- completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024.

Per la realizzazione dei suddetti interventi, il CONI deve presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ogni anno. I piani devono essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e per la loro predisposizione e attuazione, il CONI può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.

Al di fuori degli interventi previsti dal Piano, le **associazioni e le società sportive senza fini di lucro** possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un **progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria** per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano, il Comune può deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro. Da *Lavoripubblici*.